

DELIBERA N. 3/03/CSP

**ARCHIVIAZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ M.T.V. ITALIA S.R.L.
(EMITTENTE TELEVISIVA IN AMBITO NAZIONALE “MTV TMC 2”)
PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 3, COMMA 5,
DELLA LEGGE 30 APRILE 1998, N. 122**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 10 gennaio 2003;

VISTO l’articolo 1, comma 6, lettera b), n.14, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTA la delibera 26 luglio 2001 n. 538/01/CONS;

VISTO l’atto del Dipartimento garanzie e contenzioso di questa Autorità in data 31 luglio 2002, n. 48bis/02/DGC/AEM/N.PROC 860, notificato in data 20 agosto 2002, con il quale veniva contestata alla società M.T.V. Italia S.r.l. con sede in Roma, Via della Pineta Sacchetti n. 229, esercente l’emittente televisiva in ambito nazionale “*MTV TMC 2*”, la violazione dell’articolo 3, comma 5, della legge 30 aprile 1998, n. 122, per aver irradiato messaggi pubblicitari durante la trasmissione dei programmi per bambini “*Celebrity Death Match*” e “*Beavis and Butthead*” (di durata programmata inferiore ai trenta minuti) andati in onda in data 18 aprile 2002;

RILEVATO che la predetta società con nota pervenuta in data 4 settembre 2002, prot. n. 026172/02/NA, ha fornito le proprie giustificazioni con le quali ha eccepito:

a) la decorrenza, alla data in cui è stato notificato l’atto di contestazione, del termine previsto dall’articolo 4 della delibera 425/01/CONS e dalla legge 24 novembre 1981, n. 689;

b) l’incompetenza e la carenza di potere dell’Autorità, non potendo trovare applicazione nel caso di specie le sanzioni previste dall’articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, in quanto la legge 30 aprile 1998, n.122, recante le disposizioni in materia di pubblicità che l’emittente avrebbe violato, non prevede alcun tipo di sanzioni né contiene alcun richiamo all’articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223;

c) nel merito, i due programmi “*Celebrity Death Match*” e “*Beavis and Butthead*”, per i loro contenuti non sarebbero qualificabili come programmi per bambini: “*Celebrity Death Match*”, infatti, è una serie satirica che mette in scena combattimenti surreali di *wrestling* tra personaggi realizzati in materiale plastico modellabile; il

programma, in modo paradossale e divertente, quale può essere il combattimento tra personaggi noti della politica e dello spettacolo, affronta i principali argomenti di attualità e politica. Allo stesso modo, “Beavis and Butthead” affronta tematiche legate al mondo giovanile quali l’inserimento nel mondo del lavoro, i conflitti generazionali, le incomprensioni e delusioni derivanti dall’inserimento nel mondo degli adulti. L’orario di trasmissione (21,30), inoltre, resterebbe al di fuori della c.d. fascia protetta per i minori;

RITENUTO di non poter accogliere le eccezioni addotte dall’emittente e illustrate *supra*, *sub a)* e *b)*, in quanto:

- a) il termine di novanta giorni, fissato dall’articolo 14, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per la tempestività della contestazione, decorre come stabilito dalla stessa norma, dalla data di accertamento dell’infrazione. Poiché tale accertamento, per consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, presuppone un adeguato periodo di tempo per il compimento di atti di indagine, il *dies a quo* per il decorso del termine può intendersi coincidere con la data di espletamento delle rilevazioni e delle relative valutazioni, in fatto ed in diritto, da parte del Dipartimento garanzie e contenzioso di questa Autorità esclusivamente competente ad adottare l’atto di contestazione ai sensi dell’articolo 4 dell’allegato A alla delibera n 425/01/CONS (nel caso di specie l’accertamento del Dipartimento garanzie e contenzioso formalizzato con verbale del 31 luglio 2002);
- b) secondo la costante giurisprudenza della Corte di Giustizia le violazioni del diritto comunitario devono essere sanzionate, sotto il profilo sostanziale e procedurale, in termini analoghi a quelli previsti per le violazioni del diritto interno simili per natura e per importanza e che in ogni caso conferiscono alla sanzione stessa un carattere di effettività, di proporzionalità e di capacità dissuasiva. Le disposizioni della direttiva del Consiglio CEE del 3 ottobre 1989, n.552, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti l’esercizio delle attività televisive (in seguito modificata dalla Direttiva 97/36/CE) sono state recepite nell’ordinamento italiano con la legge 6 agosto 1990, n. 223. All’articolo 31 della medesima legge, il legislatore ha dettato la procedura e le misure di carattere amministrativo che debbono conseguire al verificarsi delle ipotesi di violazione alla normativa in questione (interna e comunitaria). Con specifico riferimento al caso di specie, le disposizioni in materia di pubblicità televisiva previste dalla citata Direttiva sono state recepite dal legislatore, in parte, con l’articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223 e, successivamente, con l’articolo 3 della legge 30 aprile 1998, n. 122 (tale articolo riproduce l’articolo 11 della Direttiva 89/552/CEE così come modificata dalla Direttiva 97/36/CE). Ne discende, pertanto, che la procedura con diffida e le sanzioni ex articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, risultano applicabili alle fattispecie introdotte dall’articolo 3; la corrispondenza intercorsa fra il Dipartimento garanzie e contenzioso (note prot. nn. 6323/02/DGeC del 16 ottobre 2002 e 6802/02/DGeC del 5 novembre 2002) e la Segreteria della Commissione per i servizi e i prodotti (note

prot. nn. 1884/02/SG/RM del 28 ottobre 2002 e 2107/02/SG/RM del 20 novembre 2002) in ordine alla proposta di delibera inerente il procedimento in oggetto;

RITENUTO, viceversa, di poter considerare adeguate le giustificazioni *sub c)*, in quanto i due programmi “Celebrity Death Match” e “Beavis and Butthead”, ad una più approfondita analisi risultano, per le problematiche affrontate, che sono riscontrabili generalmente nel mondo degli adulti, per la netta prevalenza del dialogo di non facile comprensione e la stessa realizzazione grafica estremamente disadorna e schematica, qualificabili come programmi destinati ad un pubblico adulto, e pertanto non rientrano nella disciplina restrittiva delle interruzioni pubblicitarie previste dall’articolo 3, comma 5, della legge 30 aprile 1998, n. 122, con riferimento ai programmi per bambini;

CONSIDERATO che l’emittente in questione, per le ragioni indicate, non risulta aver violato l’articolo 3, comma 5, della legge 30 aprile 1998, n. 122;

VISTA la proposta formulata dal Dipartimento garanzie e contenzioso;

UDITA la relazione del Commissario relatore, dott. Giuseppe Sangiorgi, ai sensi dell’articolo 32 del Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità;

DELIBERA

l’archiviazione degli atti.

Roma, 10 gennaio 2003

IL COMMISSARIO RELATORE
Giuseppe Sangiorgi

IL PRESIDENTE
Enzo Cheli

IL SEGRETARIO
Pierluigi Mazzella